DISCIPLINA DEI PIGNORAMENTI SULLE CONTABILITA' SPECIALI DELLE PREFETTURE, DELLE DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE DELLE FORZE ARMATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 2

Disposizioni finanziarie per la protezione civile e per le Forze di polizia

Per le esigenze di ammodernamento tecnico-logistico delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi di mensa del relativo personale, alla riassegnazione sui competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri rispettivamente interessati dei proventi derivanti da cessioni e dall'erogazione di prestazioni di beni e servizi, si provvede a norma dell'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, intendendosi sostituiti i riferimenti ivi contenuti agli organi dell'Amministrazione della difesa con il riferimento agli organi corrispondenti delle amministrazioni interessate.

Versione in vigore dal 25 maggio 1994, non più in vigore dal 24 luglio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza
Estremi	Decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dei-pignoramenti-sulle-contabilita-speciali-delle/art-2-disposizioni-finanziarie-per-la-protezione-civile-e-per-le-forze-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it